

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

I.MI.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE * €
<ul style="list-style-type: none"> – Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) escluse A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); – Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”; – Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; – Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00. 	0,000		
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00. 	0,100		1.500,00
<ul style="list-style-type: none"> – Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7). 	0,350	500,00	
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00. 	0,550		
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/4, D/6 e D/9; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00. 	0,790		
<ul style="list-style-type: none"> – Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; – Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti. 	0,895		

* La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IM.I.S. - imposta immobiliare semplice: approvazione di aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2021

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 16:00, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in modalità videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto sindacale n. 8 di data 19 maggio 2020, nelle persone dei signori:

Morandi Gianni	Presidente	Presente
Balduzzi Sara	Consigliere	Presente
Boretto Lorenzo	Consigliere	Presente
Civettini Giovanni	Consigliere	Presente
Di Lucia Giovanni	Consigliere	Presente
Dusatti Danny	Consigliere	Presente
Malagoli Fabio	Consigliere	Presente
Mandelli Claudio	Consigliere	Presente
Mandelli Giorgio	Consigliere	Presente
Masato Luigi	Consigliere	Presente
Mazzoldi Giuseppe	Consigliere	Presente
Nodari Matteo	Consigliere	Presente
Perugini Giovanni	Consigliere	Presente
Rosà Giuliano	Consigliere	Presente
Vicentini Giovanni	Consigliere	Presente

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi

Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: IM.I.S. - imposta immobiliare semplice: approvazione di aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa all'oggetto;

Richiamata la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge di stabilità finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TASI) a partire dal 2015;

Ricordato che per l'anno 2020 era stata originariamente stabilita la conferma delle aliquote 2018 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, non deliberando modifiche alle modalità di applicazione dell'imposta;

Vista la propria deliberazione n. 5 di data 1/3/2018 che fissava aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno di imposta 2018 rimaste in vigore anche per l'anno 2019;

Dato atto che, con il diffondersi della pandemia, la Provincia ha introdotto con l'art. 21 c. 1 della L.P. 13/5/2020 n. 3 la facoltà per i Comuni di deliberare, limitatamente per l'anno di imposta 2020, aliquote ribassate per gli immobili di tipo produttivo e per le loro pertinenze, quale misura per attenuare le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 14/7/2020 che ha fissato le seguenti aliquote ridotte ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e) quinquies della L.P. 14/2014, così come introdotto dall'appena menzionata L.P. n. 3/2020:

- da 0,55% a 0,412% per gli immobili di categoria catastale A10, C1, C3 e D2, per gli immobili di categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a € 75.000,00 e per gli immobili D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a € 50.000,00;
- da 0,79% a 0,59% per gli immobili di categoria catastale D3, D4, D6, D9 e per gli immobili di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore a € 50.000,00;

Ricordato che l'applicazione delle aliquote sopra riportate ha comportato una riduzione del gettito IM.I.S. per l'anno 2020 pari a € 120.239,50 a carico del bilancio comunale;

Dato atto che il gettito IM.I.S. 2020 si è ridotto di ulteriori € 203.220,51 per effetto dell'esenzione per gli immobili sede delle attività ricettive gestite dal soggetto passivo dell'imposta, disposta dall'art. 14 bis della L.P. 14/2014, così come introdotto dalla L.P. 22 ottobre 2020 n. 10 e che l'ammontare definitivo della riduzione sarà quantificabile solo dopo la scadenza per la presentazione dell'istanza di esenzione da parte di eventuali altri aventi diritto, fissata il giorno 31/12/2020;

Considerato che nel Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale del 16/11/2020 viene concordato di mantenere i trasferimenti compensativi per le agevolazioni IM.I.S. in vigore negli anni 2018 e 2019 e segnatamente per le aliquote dello *0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;*

Rilevato inoltre che nello stesso Protocollo d'intesa si conviene di mantenere l'esenzione dall'imposta prevista per onlus, cooperative sociali, scuole paritarie e fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;

Dato atto conseguentemente che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale conferma per l'anno di imposta 2021 il quadro impositivo pre-Covid in termini di aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S.;

Ricordato che la disciplina generale dell'IM.I.S. prevede, agli articoli 5 comma 6 e 6 comma 7, la facoltà per il Comune di deliberare aumenti o riduzioni nelle aliquote da applicare alle diverse categorie catastali;

Ritenuto di dare esplicita riconferma alle aliquote in vigore nel 2018 e 2019, nonostante l'art. 8 comma 2 lettera e) quinquies della L.P. 14/2014 stabilisca che le riduzioni introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia hanno valore solo per l'anno 2020, in quanto ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in assenza di una nuova deliberazione, restano in vigore le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Rilevato al contempo che nel Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale si afferma come *le parti ritengono anzitutto opportuno valutare nel corso del 2021 ogni singola agevolazione al fine di verificarne l'effetto;*

Dato atto pertanto che resta salva la possibilità di deliberare nuovi ribassamenti di aliquote in presenza di eventuali future novità normative da parte della Provincia Autonoma di Trento, che saranno varate in base all'evoluzione dell'emergenza pandemica nel corso dell'anno a venire;

Vista la deliberazione n. 11 di data 11.03.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Considerato che per l'immobile dove il soggetto passivo IM.I.S. risiede anagraficamente e dimora abitualmente (abitazione principale) si conserva l'esenzione dall'imposta come stabilito dall'art. 5 comma 6 lettera A, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;

Ricordato che l'esenzione appena richiamata riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale fino ad un massimo di due immobili di categoria catastale C2, C6 oppure C7;

Preso atto che per quanto riguarda l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, permane la normativa stabilita dalla L.P. 14/2014 all'art. 5 comma 6 punto A e le relative facoltà di scelta concesse al Comune, in termini di incremento della detrazione rispetto al livello minimo fissato dalla Provincia in € 328,99, così come confermato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 72 di data 26 gennaio 2018;

Ritenuto di confermare, relativamente alle abitazioni principali poste in immobili di categoria A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, il trattamento agevolato previsto nel 2015 per tutte le abitazioni principali e cioè l'aliquota dello 0,35% con detrazione dall'imposta di € 500,00 fino a concorrenza del dovuto;

Ritenuto di mantenere per l'anno di imposta 2021 anche le tre fattispecie facoltative di assimilazione ad abitazione principale previste nel già citato Regolamento comunale IM.I.S. all'articolo 5 c.1 e segnatamente:

- unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano stabilmente, nonché agli affini entro il medesimo grado (l'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7),
- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che vi risiedevano e che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, anche qualora nell'immobile continuino a risiedere i parenti del proprietario in linea retta di primo grado o comunque altre persone a titolo non oneroso (l'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7);
- unità immobiliare abitativa non locata posseduta dagli A.I.R.E., cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e pensionati nello stato di residenza (l'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7);

Preso atto che con riferimento agli immobili di categoria catastale D10 e agli altri fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina generale - art. 5 comma 6 lettera D della L.P. 14/2014 - fissa un'aliquota base dello 0,1% aumentabile fino allo 0,2% o diminuibile fino a zero e una deduzione d'imponibile pari a € 550,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Ricordato che nel Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale viene concordato di riproporre per il 2021 l'esenzione dall'imposta per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale ad € 25.000,00 già prevista dal 2018;

Valutato di confermare per il 2021 l'aliquota base dello 0,1% e la deduzione d'imposta di € 1.500,00 prevista dal 2018 per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore ad € 25.000,00;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione inerente il triennio 2021 – 2023;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

- le deliberazioni del Consiglio comunale, immediatamente eseguibili, n. 22 di data 16.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022 e n. 37 di data 23.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al medesimo DUP;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

Attesa la propria competenza a deliberare;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Boretto Lorenzo, Civettini Giovanni, Di Lucia Giovanni, Nodari Matteo e Perugini Giovanni) ed astenuti n. 0, espressi in forma palese (per appello nominale) su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di fissare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e casi assimilati	0,00%		
Abitazione principale in immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e casi assimilati	0,35%	€ 500,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale A10, C1, C3 e D2	0,55%		
- Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale D1 con rendita uguale o inferiore ad € 75.000,00; - Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale D7 e D8 con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00;	0,55%		

<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00; - Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00; - Fabbricati ad uso non abitativo di categoria catastale D3, D4, D6, D9 	0,79%		
Fabbricati di categoria catastale D10 e altri fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,0%		
Fabbricati di categoria catastale D10 e altri fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore ad € 25.000,00	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e casi assimilati	0,895%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria	0,0%		
<ul style="list-style-type: none"> - Immobili di proprietà di cooperative sociali che svolgono le attività elencate all'art. 7 comma 1 lettera I del D.Lgs. 504/1992 (alle condizioni previste dal comma 6ter dell'art. 14 della L.P. 14/2014); - immobili di proprietà di Onlus che abbiano stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità e le Aziende sanitarie (alle condizioni previste dal comma 6ter dell'art. 14 della L.P. 14/2014); - immobili di proprietà di cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lettera B della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (alle condizioni previste dal comma 6ter dell'art. 14 della L.P. 14/2014) 	0,0%		
Fabbricati di qualunque categoria catastale concessi in comodato gratuito	0,0%		

a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale			
Altri fabbricati non compresi nelle categorie sopra indicate	0,895%		

- 2) di dare atto che il gettito IM.I.S per l'anno di imposta 2021 viene stimato in € 1.460.000,00 in virtù delle aliquote, detrazioni e deduzioni qui approvate;
- 3) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 4) di riservarsi l'introduzione di eventuali riduzioni nell'imposta, in presenza di novità normative successive alla data della presente;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Boretto Lorenzo, Civettini Giovanni, Di Lucia Giovanni, Nodari Matteo e Perugini Giovanni) ed astenuti n. 0, espressi in forma palese (per appello nominale) su n. 15 consiglieri presenti e votanti;
- 6) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 148 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Baldessari Emiliano

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell'art. 183 comma 1 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31.12.2020 all'albo pretorio e all'albo telematico del Comune, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 10.01.2021.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti